



AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Sul vindex della in ius vocatio in età decemvirale. In margine a XII Tab. 1.4

	This is the author's manuscript
	Original Citation:
	Availability:
-	This version is available http://hdl.handle.net/2318/124478 since
	Publisher:
	Giuffrè
	Terms of use:
	Open Access
	Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

SUL VINDEX DELLA IN IUS VOCATICO IN ETÀ DECEMVIRALE. IN MARGINE A XII TAB. 1.4



giuffrè editore - 2007

STUDI

Estratto dal volume:

PER

GIOVANNI NICOSIA

 \leq

UL *VINDEX* DELLA *IN IUS VOCATIO* IN ETÀ DECEMVIRALE

IN MARGINE A XII TAB. 1.4

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il vindex in D. 2.4.22.1 (Gai. 1 ad l. XII Tab.). — 3. Il vindex interviene in iure come sostituto processuale: conferme. — 4. Conclusioni.

Premessa.

Nelle moderne palingenesi delle XII Tavole troviamo, indicata come quarto versetto della prima Tabula, la seguente disposizione tràdita attraverso un ben noto passo gelliano (noct. att. 16.10.5): «Adsiduo vindex adsiduus esto; proletario [iam civi] quis volet vindex esto» (1). Filologi, storici e romanisti hanno analizzato

Sull'uso arcaico dell'indefinito-relativo quis cfr. invece BOSCHERINI, La lingua della legge delle XII Tavole, in Società e diritto nell'epoca decemnirale, Atti Copanello 1984 (Napoli 1988) 51 nt. 32.

A proposito del lungo brano di Anlo Gellio (not att 16 10 1 ac.) col molo

A proposito del lungo brano di Aulo Gellio (noct. att. 16.10.1 ss.), nel quale l'autore ricorda – v'è da credere con una certa precisione – il nostro versetto, si ve-

⁽¹⁾ I manoscritti gelliani non sono univocamente leggibili con riguardo alla parte iniziale della seconda proposizione; cfr., al riguardo, HERAEUS, Ein Textproblem in einem Zwölftafelgesetz, in Rhein. Mus. f. Phil. 82 (1933) 317 ss.; ho accolto qui l'emendazione [iam ciu] suggerita dal Schöll, recepita in FIRA. I?, 27 e approvata ultimamente dall'ALBANESE, Osservazioni su XII tab. 1.4: il windexo per «adsidui» e aproletarii», in Index 26 (1998) 17 s.; nella più recente edizione delle XII Tavole curata da Crawford, Roman Statutes II (London 1996) 589, invece, si corregge, non senza esitazioni, con un semplice dativo [ciu]. Sulle diverse proposte di ricostruzione del testo, cfr. altresì RICHARD, Les origines de la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plèbéien (Rome 1978) 368 nt. 227.

con particolare acribia tale norma e hanno tentato di risolvere non facili questioni di carattere terminologico, relative al significato da attribuire ad 'adsiduus' (2) e a 'civis proletarius' (3), di carat-

da diffusamente DILIBERTO, Materiali per la palingenesi delle XII Tavole I (Cagliari 1992) 180 ss.; inoltre, con i più recenti tiferimenti bibliografici, ID., Una palingenesi 'aperta', in Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti (Pavia 2005) 231 s. Per le indicazioni che il brano può dare in merito alla cultura giuridica antiquaria della giurisprudenza altoclassica v. NÖRR, Pomponio o «della intelligenza storica dei giuristi romani», in RDR. 2 (2002) 211 s.

(2) In merito a tale termine, mi sembra oramai prevalente la tendenza a considerare, come significato etimologico più accettabile (e risalente probabilmente anche all'epoca decemvirale), «colui che sta fisso in un luogo» (da advideo); per questa tesi, fondata in particolare su Paul.-Fest., L. 8,25, può essere sufficiente citare qui ANDRÉ, Les égymologies d'adsiduus et la critique textuelle, in Ren. de phil. de litt. et d'hist. anc. 50 (1976) 22; RICHARD, Les origines cit., 368 s.; DOSI, Le sitituzioni tra monarchia e repubblica (Roma 1999) 40 s.; curioso, ma a mio giudizio poco convincente, è il significato («colui che è seduto a tavola») proposto dal SCHEID, La spartizione sarrificale a Roma, in Sarrificio e società nel mondo antico (Bati 1988) 274. L'adsiduus sarebbe pertanto un cittadino romano che, in considerazione della sua ricchezza collegata al fondo, veniva inquadrato in una classe dell'ordinamento centuriato serviano; cfi. sul punto GROSSO, Corso di diritto romano. Le cose, ora in RDR 1(2001) 157.

Le fonti, tuttavia, a partire da Cicerone (Cic., de rep. 2.22.40; top. 2.10; Quint., inst. 5.10.55; Gell., noct. att. 16.10.15; Charis., inst. gramm. I, Keil GL. I,75,10 s.), attestano un diverso etimo di adsiduur. ab aere (o ab asse) dando, che offusca l'aspetto dell'insediamento territoriale (e dunque della proprietà immobiliare) del cittadino; esso viene considerato generalmente dai filologi meno affidabile: cfr., sul punto, PAGLIARO, Testo ed esegesi delle XII Tavole (I.4), in La critica del testo I, Atti del II Congr. Intern. Soc. It. St. Dir. (Firenze 1971) 569; inoltre, BOTTERI, «Assiduus», «locuples», «pecuarius», «fenerator», paradigmi lessicali della ricchezga, in Index 13 (1985) 28.

Va ricordata ancora la tesi minoritaria del FALCONE, Testimonianze plantine in tema di interdicia, in Ann. Palermo 40 (1988) 193 ss., secondo la quale nel versetto decemvirale 'adsiduus' avrebbe già perduto il collegamento con l'ordinamento serviano e designerebbe più in generale «il soggetto facoltoso»; v. tuttavia, contra, la lett. citata dallo stesso autore (Testimonianze cit., 193 nt. 59).

(3) In merito a tale locuzione, il significato delineabile a mio avviso in modo più piano, sulla base in particolare di Cic., de rep. 2.22.40 e Gell., noct. att. 16.10.10, è quello di cittadino romano (plebeo) che, avendo un patrimonio infeniore ai 1500 assi, veniva collocato nell'ordinamento serviano infra classem, egli, in occasione del censimento (cfr. Dion. Halic. 4.15.6), avrebbe potuto professare, come pressoché unica ricchezza, la propria prole (e per tale motivo fu nominato proletarius); cfr., al riguardo, MOMMSEN, Rômicches Staatsrecht 3 III.1 (Basel 1952, rist. Berlin 1887-1888) 237 s.; SERRAO, Individuo, Jamiglia e società nell'epoca decemvirale, in Società e diritto nell'epoca decemvirale, Atti Copanello 1984 (Napoli 1988) 114 s.;

tere palingenetico, chiedendosi se sia possibile ricondurre il precetto alla prima Tabula (dedicata nell'esordio, come si sa, alla in ius vocatio) (4), nonché di carattere storico-politico, valutando se XII Tab. 1.4 sia in qualche modo collegabile al conflitto tra i patrizi e i plebei nel V secolo (5). Ancora in margine al versetto in questione ci si è interrogati sulle funzioni del vindex (cosiddetto della in ius vocatio, per distinguerlo da quello che interviene nel

RATHBONE, The Census Qualifications of the Assidui and the Prima Classis, in De agricultura. In memoriam P.W. de Neeve (Amsterdam 1993) 142. Contra, tuttavia, Weber, Storia agraria romana dal punto di vista del diritto pubblico e privato (Milano 1967) 52, nonché RADKE, Sprachliche und historische Beobachtungen zu den leges XII tabularum, in Sein und Werden im Recht. Festgabe für U. von Läbtow (Berlin 1970) 229, i quali vedono nei proletarii dei discendenti, in senso proprio diseredati, di cittadini dotati di patrimonio fondiario. Il PAGLIARO, Testo cit., 573, dal canto suo, per salvaguardare la contrapposizione con adsiduus ("stanziale"), ha ipotizzato una metatesi (da protelarius a proletarius); proletarius indicherebbe dunque, nella correlazione con adsiduus, il "migrante" e, come categoria economica, il "bracciante"; tale tesi ha incontrato il favore della dottrina (v. FALCONE, Testimonianze cit., 193 e nt. 58), ma non sono mancate altresì critiche dettagliate (v. RICHARD, Les origines cit., 371). Su 'proletarius' si veda, da ultimo, von Ungern-Sternberg, Proletarius – eine vortgeschichte Studie, in Mus. Helv. 59 (2002) 97 ss.

(4) A tale domanda, che presuppone un atteggiamento di fiducia non sempre condiviso – v. Guarino, Una palingenesia delle XII Tavole 2, in Estudios en homenaje al Prof. F.H. Tejero II (Madrid 1992) 283 ss. – circa la possibilità di ricostruire l'ordine sistematico dei versetti decemvirali, si risponde quasi unanimemente in senso positivo, per lo più attraverso il riconoscimento della figura del "Ladiungsvindex"; cfr., al riguardo, la lett. citata da KASER-HACKI, Das römische Zivilprozusrecht 2 (München 1996) 66 nt. 28; inoltre, con dovizia di argomentazioni, ALBANESE, Osservazioni cit., 25 ss.; antra BUZZACCHI, Studi sull'actio indicati nel processo romano classico (Milano 1996) 33, per la quale il versetto sarebbe riferibile alla manus iniectio indicati e più opportunamente collocabile nella terza Tabula.

(5) Si può brevemente ricordare che la facoltà riconosciuta al vocatus proletanius di godere dell'intervento di un vindex parimente proletanius, facoltà arguibile dall'indefinito «quis vole», è stata valutata come una conquista plebea, stante la (invero approssimativa) coincidenza tra la categoria sociale dei plebei e quella economica dei proletanii: cfr. in tal senso, se ho bene inteso, SERRAO, Dalle XII Tavole all'editto del pretore, in La certezza del diritto nell'esperienza guridica romana. Atti Pavia 1985 (Padova 1987) in part. 62 (ma a p. 239 l'a. pare sfumare la propria posizione); altra lett. in FALCONE, Tertimonianze cit., 195 nt. 64. Scorge un rapporto di equivalenza sostanziale tra le contrapposizioni advidui-proletanii e patrizi (= gentile)-plebei la MANZO, L'organizzazione gentilizia nelle Dodici Tavole, in Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana III (Napoli 1995) 116.

corso della manus iniectio esecutiva) nel processo per legis actiones, approdando a diverse tesi: così — volendo rammentare sinteticamente le principali di esse — per alcuni il vindex sarebbe una sorta di giudice, altri preferiscono scorgervi un garante della comparizione in ius del vocatus, per altri ancora si tratterebbe di un sostituto processuale che estromette definitivamente dal giudizio il vocatus (6).

Anche il Maestro che onoriamo con questi Studi, come è noto, si è occupato diffusamente di XII Tab.1.4, ora affrontando quei problemi di ordine terminologico e palingenetico a cui poc'anzi si accennava (7), ora soffermandosi sul ruolo del vindex (8), ora offrendoci originali interpretazioni a proposito della ratio della norma (9).

civi] quis volet vindex esto» - sarebbe sorretta dalla medesima ispiche il riferimento sia alla seconda parte versetto: «proletario [iam ne (10). Si tratta, per altro, di un esame che potrebbe dare ancodi farsi assistere in giudizio da un patrono possidente (11). πελάται (cioè i clienti, lavoratori sprovvisti di terta) dall'obbligo razione riscontrabile nella disposizione solonica che esimeva i ra più interessanti risultati, se si tenga conto dell'opinione, risaso essere stata osservata per lungo tempo come consuetudi lente a Max Weber, per cui XII Tab.1.4 – tutto lascia credere ius del cliente (plebeo), e che sappiamo da Dionigi di Alicarnasl'obbligo di intervento del patrono (patrizio) in caso di vocatio in porto tra il nostro versetto e la legge romulea che fissava tantum, che non mi risulta ancora essere stato esaminato il rapprocesso a favore del vocatus. Al riguardo posso dire, incidenter riori al 450 a.C., previste in materia di intervento del terzo nel sazione (non agevole dato lo stato delle fonti) delle regole, antero che un'indagine siffatta richiederebbe quanto meno la preciaspetti di novità della norma; essi potrebbero avere effettivaqualche interesse, invece, potrebbe rivelarsi l'esplorazione degli sciano poco spazio oramai, credo, a risultati innovativi. Di un e palingenetiche già oggetto invero di accurate indagini che lamente punti di contatto con la dialettica patrizio-plebea. È chia-Non è mia intenzione ritornare qui sulle questioni lessicali

⁽⁶⁾ Cfr. al riguardo NOAILLES, Du Droit sacré au Droit civil. Cours de Droit Romain Approfondi 1941-1942 (Paris 1949) 167 s., e praecipue, con esame critico delle posizioni dottrinarie precedenti, PUGLIESE, Il processo civile romano I. Le legis actiones (Roma 1961-1962) 261 ss.; inoltre, LUZZATTO, voce "Vindex", in NNDI. XX (To-rino 1975) 828 ss. Si orientano per la qualificazione di sostituto processuale (che mi pare in verità preferibile: v. infra, §§ 2 e 3) FALCONE, Testimonianze cit., 194 e nt. 62; ALBANIESE, Il processo privato romano delle legis actiones (Palermo 1993) 32 ss.; ID., Osservazioni cit., 29 e 39 nt. 40; nel medesimo senso v. anche BROGGINI, Vindex und index. Zum Ursprung des römischen Zivilprozesses, in ZSS. 76 (1959) 145.

⁽⁷⁾ Cft. NICOSIA, Il processo privato romano II. La regolamentazione decemvirale. Corso di diritto romano (Torino 1986) 48 ss., 56 ss.; l'a. in particolare ritiene che già nelle XII Tavole – e non, aggiungo, nei Triperiita di Sesto Elio, come pensa il D'IPPOLITO, Questioni decemvirali (Napoli 1993) 164 e Problemi storico-esegetia delle XII Tavole (Napoli 2003) 146 – 'adriduus' sia considerato equivalente a 'houples', aderisce, inoltre, alla tesi maggioritaria che vuole il nostro versetto collocato nella Tabula prima.

⁽⁸⁾ Cfr. NICOSIA, Il processo II cit., 59 ss. Dato per certo che l'intervento del nindex avesse un effetto liberatorio in senso fisico nei confronti del vocatus, l'a. dà conto della tesi che riconosce nel nindex un garante della comparizione del vocatus, evidenziando per altro opportunamente come ogni soluzione vada ricercata nel quadro dell'evoluzione storica della manus inietio.

⁽⁹⁾ Cft. NICOSIA, Vindex e manus iniectio nelle XII Tavole. Editit giurisdizionali e ius. Concezione giurisprudenziale del diritto e compilazioni postclassiche. Alcune precisazioni (intervento), in La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana. Atti Pavia 1985 (Padova 1987) 204 e ora in Silloge II (Catania 1998) 474; secondo l'autore, la struttura e il contenuto della norma non rivelerebbero tanto un favor plebis, come ritiene il Serrao (v. supra, nt. 5), quanto piuttosto l'intenzione del collegio decemvirale di difen-

dere le aspettative di soddisfazione del wcans, impedendo al non adsiduns (cioè al proletarius) di sostituirsi nel processo (in qualità di windex) al vocatus adsiduus. Ritengono,
per contro, che la disposizione sia posta nell'interesse dei proletarii WATSON, Le XII
Tavole: caratteri di un'antica codificazione, in Conferenze storico giuridiche dell'Istituto di storia
del diritto e filosofia del diritto (Perugia) (Perugia 1980) 163 e BUZZACCHI, Studi cit., 34.

⁽¹⁰⁾ Cfr. Dion. Halic. 2.10.1; inoltre, Plut., Rom. 13.8; in dottrina v. SERRAO, Patrono e cliente da Romolo alle XII Tavole, in Studi in onore di A. Biscardi VI (Milano 1987) in part. 300 ss.; FRANCIOSI, Un'ipotesi sull'origine della clientela, in Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana II (Napoli 1988) 132.

⁽¹¹⁾ Cfr. Weber, Storia economica e sociale dell'antichità. I rapporti agrari ² (Roma 1992) 174 e 281 nt. 48; con il provvedimento decemvirale, secondo l'a tedesco, cadeva uno dei motivi che inducevano frequentemente il cittadino inabile come oplita ad assumere la posizione di cliente. Per un accostamento di XII Tab. 1.4 alla niforma solonica cfr. altresì Ménager, Nature et mobiles de l'opposition entre la plebe et le

Ma le similitudini con disposizioni attribuite al celebre nomoteta ateniese non finiscono qui. Mi sembra invero che la prima parte di XII Tab. 1.4 («Adsiduo vindex adsiduus esto») appalesi una certa vicinanza, quanto meno sul piano dei principi generali, a un'altra legge solonica che è riflessa nella formula del giuramento imposto ai buleuti ateniesi. Tale formula ci è nota da un brano della contra Timocratem di Demostene (12) ed aveva il seguente tenore:

contra Tim., 24.144: «οὐδὲ δήσω 'Αθηναίων οὐδένα, δς ἄν έγγυητὰς τρεῖς καθιστῆ τὸ αὐτὸ τέλος τελοῦντας, πλὴν ἐάν τις ἐπὶ προδοσία τῆς πόλεως ἢ ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου συνιών άλῷ ἢ τέλος πριάμενος ἢ ἐγγυησάμενος ἢ ἐκλέγων μὴ καταβάλλη» (13).

patriziat, in RIDA. 19 (1972) 376; esso, viceversa, non figura nelle recenit rassegne delle analogie che legano le leggi greche (per lo più attiche di ispirazione solonica) alle norme decemvirali: cfr. BRETONE, Storia del diritto romano (Bari 2004) 80 nt. 49; con integrazioni, rispetto all'elenco del Bretone, MARTINI, XII Tavolo e diritto grezo, in Labeo 45 (1999) 23 ss.; silente al riguardo è anche WENGER, Die Quellen des römischen Rechts (Wien 1953) 366 s. e note.

(12) L'orazione è del 353 a.C. e fu scritta per un tale Diodoro, accusatore di Timocrate. Costui era imputato di avere proposto e fatto votare una legge nell'interesse di Androzione, in palese violazione di non poche disposizioni costituzionali in vigore nell'Atene dell'epoca. Per maggiori dettagli cfr. Disarri e lettere di Demostene II, a cura di Canfora, Amerio, Labriola, Natalicchio, Pierro, Pinto, Russo (Torino 2000) 325 ss.; sugli spunti di teoria generale del diritto contenuti nella annira Timocratem e poi ripresi nell'esperienza giuridica romana, cfr. MARIDAKIS, Démosthène, théoricien du droit, in RIDA. 5 (1950) 155 ss.

(13) Trad. da Dissorii e lettere II cit., 403: «Non metterò in prigione nessun Ateniese che abbia formito tre garanti che paghino tasse equivalenti alle sue, a meno che non sia stato scoperto in flagrante delitto di tradimento della città o di sovvertimento della democrazia, oppure si renda debitore dello Stato in qualità di appaltatore delle imposte, garante o riscossore». L'attribuzione del testo del giuramento a Solone è attestata in un passaggio, sempre della contra Timocratem (24.148), di poco successivo rispetto a quello riportato; giustamente dunque il RUSCHENBUSCH, \$20-1000 NOMOI. Die Fragmente des solonischen Gesetzeswerkes mit einer Text- und Überlieferungsgeschichte (Wiesbaden 1966) 105, sub F 96a, annovera le regole emergenti dal giuramento dei buleuti fra i frammenti del corpus legislativo soloniano. Sui passi demostenici richiamati cfr. CAILLEMER, Etudes sur les antiquités juridiques d'Athènes, in Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles lettres de Caen, 5° s., XIV (Caen 1879)

Quando il Consiglio dei Cinquecento (14) viene interpellato mediante una εἰσαγγελία (15), ciascun membro ha dunque, di regola, il dovere di non procedere al fermo del cittadino ateniese νουατως innanzi allo stesso Consiglio, a condizione tuttavia che intervengano tre cittadini (gli ἐγγυηταί) che garantiscano la sua successiva comparizione e abbiano la medesima capacità finanziaria e contributiva del νουατως, riconosciuta nell'ambito dell'ordinamento ateniese («...τὸ αὐτὸ τέλος τελοῦντας..»); a condizione, in altre parole, che il denunziato e i garanti appartengano ad una stessa delle quattro classi censuarie basate sul reddito fondiario (16).

534 ss., in part. 536 e 539; ID., voce "Eggye", in Dar. Saglio XII.1 (Paris 1892) 493 e nt. 51; BEASLEY, Le cautionnement dans l'ancient droit grec (Roma 1978, rist. Paris 1902) 49 s.; LIPSIUS, Das Attische Recht und Rechtsverfahren mit Benutzung des Attischen Processes I (Leipzig 1905) 46 e nt. 142; PARTSCH, Griechisches Bürgschaftsrecht I. Das Recht des altgriechischen Gemeindestaats (Leipzig-Berlin 1909) 391 e ntt. 2 e 3; HANSEN, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Structure, Principles and Ideology (Oxford-Cambridge 1991) 255 e nt. 107. Circa il giuramento dei βουλευταί cfr. BISCARDI, Diritto greco antico (Milano 1982) 364 e lett. segnalata in nt. 21.

(14) Le fonti (Arist, rsp. Ath. 8.4; Plut., Sol. 19.1) attribuiscono a Solone la creazione di tale organo, indicando una composizione di quattrocento membri; si nitiene tuttavia che in verità esso sia stato costituito solo più tardi, nel 508 a.C., da Clistene; per le diverse opinioni cfr. (a cura di) MANFREDINI-PICCIRILLI, Plutaro. La vita di Solone (Milano 1977) 213 ss.; CANTARELLA, voce "Solone", in NNDI. XVII (Torino 1970) 844; BISCARDI, Diritto cit., 54; RHODES, A Commentary on the Aristote-lian Athenaion Politicia (Oxford 1993) 153.

(15) Il Consiglio si pronunciava solamente sull'ammissibilità della particolare denunzia denominata εἰσαγγελία (prevista in genere per i crimini commessi contro la polis), e su come assicurare la comparizione dell'imputato (disponendo la carcerazione preventiva o accettando eventualmente i tre garanti dotati della medesima capacità finanziaria): cfr., in tal senso, LIPSIUS, Das Attische Recht I cit., 203 e nt. 89; HARRISON, The Law of Athens. Procedure II (Oxford 1971) 56 e nt. 2 [= Il diritto ad Atene. La procedura II, trad. it. a cura di Cobetto Ghiggia (Alessandria 2001) 54 e nt. 201].

(16) Sulla quadripartizione dei cittadini ateniesi, sulla base del loro censo (calcolato sul reddito della proprietà terriera), nelle classi dei pentacosiomedimni, dei cavalieri, dei zeugiti e dei teti, cfr. in particolare BÖCKH, Die Staatsbausbaltung der Athener ³ I (Berlin 1886) 579 ss. [trad. it. di Ciccotti in PARETO, Biblioteca di storia economica I.1 (Milano 1903) 599 ss.]; CANTARELLA, voce "Solone" cit., 844; inoltre,

per un vocatus della prima classe (con un patrimonio, secondo la 25 mila assi) avrebbe potuto rendersi vindex in modo legittimo rio) (18). Così, mentre a Roma un cittadino della quinta classe mente fondate, nella metà del V secolo, sul reddito fondiaqualsiasi delle cinque classi serviane (che pure sono verosimilstringenti rispetto alla legislazione decemvirale, dove per il weananziario tra il citato e il garante sembra richiesta in termini più servare che, nella norma di Solone, l'equivalenza sul piano fisità dei contesti processuali (17). In secondo luogo, si può osmente importanti differenze. Rileverei, in primo luogo, la divercontributiva, anche se, occorre dirlo, non mancano apparentedotato di capacità contributiva deve avere parimenti capacità vindex in generale adsiduus, che dunque può appartenere ad una terviene nel corso di un giudizio nell'interesse di un cittadino zione solonica e a quella decemvirale, tale per cui colui che intus adsiduus (cioè il cittadino contribuente) ci si accontenta di un (con un patrimonio compreso, stando a Livio, tra gli 11 mila e i Si può constatare invero un principio, comune alla legisla-

tradizione annalistica, non inferiore ai 100 mila assi), ad Atene, per contro, il cittadino della quarta classe non sarebbe potuto intervenire a beneficio dell'accusato appartenente alla prima classe (19). Quale ulteriore differenza si può infine indicare il diverso ruolo degli intervenienti: il vindex, come cercherò di dimostrare, diversamente dagli ἐγγυητοί menzionati nel giuramento dei buleuti, non può essere considerato un garante della comparizione in giudizio del vacatus.

Ma al di là delle segnalate difformità, in una certa misura comunque eliminabili (20), rimane, credo, l'utilità di sondare i rapporti di analogia indicati, come pure – constatato il mutato atteggiamento nei nostri studi circa il più generale collegamento tra il diritto greco e la formazione delle XII Tavole – l'utilità di appurare eventuali rapporti di influenza (21).

Ha contribuito alla stesura di queste brevi riflessioni sul rapporto tra XII Tab. 1.4 e il diritto greco una proficua discussione con l'amico e collega Pietro Cobetto Ghiggia, che vivamente ringrazio.

MÉNAGER, Nature cit., 381; con speciale riferimento al IV secolo, HANSEN, The A-thenian Democracy cit., 106 s.

suo intervento potesse avere luogo nel processo penale romano di età decemvirale, dove, per quanto ne sappiamo, si osservava il principio della responsabilità persoparrebbe proprio che fra tali precetti si possa includere XII Tab. 1.4 332 e in HUMBERT, Les procès criminels tribuniciens, du 5 au 4° siècle av. J.-C., in Collatio Santalucia, voce "Processo penale" (diritto romano) in ED. XXXVI (Milano 1987) ti penali, quanto meno a quelli riguardanti i crimini comuni [v. lett. cit. da KASER contro Tito Quinzio Cesone). Anche a dare credito dunque alla tesi che vorrebbe v. infra, § 3 e nt. 50), il cui intervento nel processo penale è attestato a partire dal nale. Diverso discorso, invece, deve essere fatto per i vades (sul loro differente ruolo iuris romani. Etudes dédiées à H. Ankum I (Amsterdam 1995) in part. 172 s.], non m HACKL, Das römische Ziniprozessrecht 2 cit., 64 nt. 4; ma osservazioni critiche in precetti, dedicati alla in ius vocatio, della prima Tabula applicabili pure ai procedimen-461 a.C. (cfr. Liv. 3.13.8 e Dion. Halic. 10.8.2, a proposito del processo celebrato è soggetto che sostituisce il convenuto nel processo, è difficile pensare invero che il quali è riconoscibile una natura penale. Se, come ritengo (v. infra, §§ 2 e 3), il vindex to al processo civile, laddove la disposizione solonica nguarda procedimenti nei (17) Ricordo al proposito che il versetto «adsiduo-esto» è normalmente riferi

⁽¹⁸⁾ Cfr. supra, nt. 2.

⁽¹⁹⁾ Penso tuttavia che, nel processo romano per legis actiones, la sostanziale equivalenza tra la capacità finanziaria del vocatus e quella del vindex, pur non richiesta per quanto ne sappiamo sul piano legislativo, potesse essere pretesa dal magistrato chiamato ad accertare i requisiti del vindex (sul punto v. meglio infra, § 3 e nt. 45).

Cfr. supra, nt. 19.

guarda invece la posizione recentemente assunta dall'Humbert, v. infra, nt. 43. formale di norme greche, quanto meno l'influenza di esse sulla stesura del codice decemvirale: cfr. sul punto MARTINI, XII Tavole cit., 20 ss.; AMELOTTI, Leggi greche in diritto romano, in Symposion 1997 (Köln-Weimar-Wien 2001) 228 s.; per quanto riziale credito ai dati della tradizione, e si difende con energia, se non la recezione dubbio prevalente, quanto meno tra i romanisti italiani, la tendenza a dare sostan XII Tavole fossero una produzione esclusivamente romana. Ma oggi pare senza ra, da ultima, Sanseverinati, Ermodoro e i decemviri: una questione aperta, in Riv. storica codificatoria, come pure circa i riferimenti alla collaborazione prestata ai decemviri dell'antichità 25 (1995) 55 ss., in part. 56, 63 ss.]; ne è derivata la convinzione che le da Ermodoro di Efeso, si è poi diffuso su questi dati un certo scetticismo [v. ancomazioni (ricavabili in particolare da Livio e da Dionigi di Alicamasso) sull'invio in sterdam 1995) 643 ss. - e nel quale dominava un'indiscussa fiducia circa le infor-Grecia di una o più ambascerie per studiare la legislazione locale in vista dell'opera ques de la loi des XII Tables, in Collatio iuris romani. Etudes dédiées à H. Ankum II (Am-Giovanbattista Vico – v. WOLODKIEWICZ, Les remarques d'Accurse sur les origines grec (21) Ricordo che, dopo un lungo periodo che arriva grosso modo fino a

Abbandonando per il momento questi percorsi di ricerca solamente abbozzati, vorrei qui occuparmi ancora delle modalità e dei tratti funzionali dell'intervento del vindex della in ius vocatio. Si tratta di alcune riflessioni scaturite da un'indagine che sto conducendo sul linguaggio rappresentativo dell'idoneità del garante nell'esperienza romana, e che sono maturate dopo la lettura di due recenti contributi in materia di XII Tavole (22). Le dedico con stima profonda al Maestro catanese.

2. Il vindex in D. 2.4.22.1 (Gai. 1 ad l. XII Tab.)

Le incertezze circa il ruolo del nostro vindex emerse in dottrina (in particolare se possa qualificarsi propriamente come un garante o come un sostituto processuale) e che ho sopra sommariamente ricordato (23) sono riconducibili a diverse cause. Ne richiamo le principali. Pesa innanzitutto la scarsità di testimonianze sul vindex del vocatus in particolare per l'epoca di piena vigenza del processo per legis actiones, e questo soprattutto nelle commedie di Plauto e Terenzio, sebbene, come è noto, vi si trovino spesso accenni alla in ius vocatio (24). A tale inconveniente si è tentato di porre rimedio ragionando sulle testimonianze relative al vindex del vocatus nel processo formulare (25), non ve-

rificando a fondo però, a mio sommesso avviso, la plausibilità di certe retroiezioni. Influisce inoltre sensibilmente il significato attribuito dagli studiosi alla espressione «manum endo iacito» contenuta in XII Tab. 1.2 («Si calvitur pedemve struit, manum endo iacito»): in genere, infatti, se si pensa ad un semplice formale impossessamento esercitato sul vocatus da parte del vocans (26), si è poi indotti a attribuire all'intervento del vindex menzionato in XII Tab. 1.4 un effetto liberatorio non solo dalla presa del vocans (ciò che mi sembra indubitabile) (27), ma anche dall'obbligo di seguire in ius immediatamente il vocans; il vindex sarebbe allora un garante della comparizione, similmente al vindex della in ius vocatio nel processo formulare (28). Viceversa, se in quella locuzione di XII Tab. 1.2 si preferisce scorgere un accenno alla vera e propria legis actio per manus iniectionem (29), allora il vindex viene coerentemente ad assumere le medesime caratteristiche della

⁽²²⁾ Alludo al saggio di ALBANESE (Osservazioni, cit.), che riguarda proprio XII Tab. 1.4, e allo studio di HUMBERT, La codificazione decemurale: tentativo d'interpretazione in Le Dodici Tavole. Dai Decemuri agli Umanisti (Pavia 2005) 3 ss.

⁽²³⁾ Cfr. § 1 e lett. citata in nt. 6.

⁽²⁴⁾ Il rilievo è dell'ALBANESE, Osservazioni cit., 26.

⁽²⁵⁾ Cft. praecipue Gai. 4.46: «Ceterae quoque formulae, quae sub titulo de in ius vocando propositae sunt, in factum conceptae sunt, velut adversus eum, qui in ius vocatus neque venerit neque vindicem dederis». Se la dottrina sembra piuttosto concorde nel considerare
tale vindex un soggetto che interviene extra ius, al momento della vocatio, diverse teorie sono state invece elaborate in merito al contenuto del suo obbligo: si oscilla
fondamentalmente tra l'exhibitio, in iure, del citato e la defensio, non escludendo per
altro commissioni di vario tipo tra l'una e l'altra; si veda la puntuale rassegna della
LA ROSA, Il vindex nella in ius vocatio e il garante del vadimonium, in Studi in onore di E.
Betti III (Milano 1962) 300 ss.

⁽²⁶⁾ Cfr. specialmente BUTI, Il spraetoro e le formalità introduttive del processo for mulare (Napoli 1984) 253 s. nt. 104 (ivi altra lett.).

⁽²⁷⁾ Disponiamo infatti di un riscontro testuale sufficientemente chiaro, qual è Fest, v. vindex, L. 516: «Vindex ab eo quod vindicat, quo minus is, qui prensus est ab aliquo, teneatur»; non v'è alcuna ragione per riferire tale passo esclusivamente al vindex della manus inierito indicati: cfr. in tal senso, per esempio, LA ROSA, Il vindex cit., 314; v. anche KASER-HACKL, Das römische Zivilprozessrecht² cit., 66 nt. 29: «Ein Wegschlagen der Hand' (manum depellere) ist zwat nur für den Vollstreckungsvindex bezeugt ... aber auch beim Ladungsvindex denkbar»; vontra NICOSIA, Il processo II cit., 55.

⁽²⁸⁾ È questa, per esempio, la posizione del PUGLIESE, Il processo I cit., 254 nt. 60 e 263, dove l'a. afferma: «L'effetto liberatorio del suo [sail del vindex] intervento si limitava verosimilmente a consentirgli [sail al vocatus] di non seguire il vocatus, almeno di non seguirlo immediatamente ... Verosimilmente il vocatus doveva comparire dopo qualche tempo e il vindex garantiva la sua comparizione»; a tale opinone ha adenito recentemente la DE FRANCESCO, Autodifesa privata e iniuria nelle Dodici Tavole, in Le Dodici Tavole dai Decembiri agli Umanisti (Pavia 2005) 433. Anche per il DE MARTINO, L'origine delle garanzie personali e il concetto dell'obligatio, in SDHI. 6 (1940) 152, il vindex si obbliga a presentare in iure il reo.

⁽²⁹⁾ Cfr. al riguardo, tra gli altri, CANNATA, Profilo istituzionale del processo privato romano I: le legis actiones (Torino 1980) 30 e NICOSIA, La manus iniectio: dal regime originario a quello della manus iniectio pura, in Praesidia libertatis. Garantismo e sistemi processuali nell'esperienza di Roma repubblicana. Atti Copanello 1992 (Napoli 1994) 166, e ora in Silloge II cit., 642.

corrispondente figura della manus iniectio iudicati, a noi meglio nota grazie a Gaio: dunque un sostituto processuale, «qui pro se causam agere solebat» (Gai. 4.21), il quale interviene in iure, innanzi al magistrato (30).

Ora, l'Albanese, nello sforzo di verificare l'effettiva esistenza di una norma decemvirale sull'intervento del vindex in rapporto alla in ius vocatio e valorizzando la dottrina meno recente, ha chiamato opportunamente in causa D. 2.4.22.1 (tratto, si noti bene, dal primo libro del commentario alle XII Tavole di Gaio), e tra l'altro, alla luce del detto frammento, è giunto ad ipotizzare un versetto, sfuggito finora agli studiosi (denominabile Tab. 1.4 B), dove sarebbe stata prevista la possibilità d'un patto con cui il vocatus avrebbe potuto non presentarsi subito in tribunale (31). Credo in verità che quel passo, che mi accingo a riportare qui di seguito, possa dare preziose indicazioni non solo sulla contemplazione del nostro vindex nelle XII Tavole, ma anche sugli aspetti funzionali e temporali del suo intervento.

D. 2.4.22.1 (Gai. 1 ad leg. XII Tab.): «Qui in ius vocatus est, duobus casibus dimittendus est: si quis eius personam defendet, et si, dum in ius venitur, de re transactum fuerib» (32).

Lo studioso palermitano dunque propone, per l'età decemvirale (33), un'identificazione del soggetto indefinito che

weiss personam defendets col vindex (34) che mi trova completamente d'accordo. Che il vindex del vocatus fosse un defensor in senso tecnico nell'epoca indicata, del resto, emerge anche piuttosto chiaramente dal seguente passo dell'erudito, appartenente all'antica gens degli Anicii, Boezio:

Boeth., in top. Cic. 1, ad c. 2.10 (Migne, PL. LXIV, 1062): «Vindex est igitur qui alterius causam suscipit vindicandam, veluti quos nunc procuratores vocamus».

Il filosofo vissuto tra il V e il VI secolo d.C. sta commentando il passo dei *topica* ciceroniani dove certamente veniva menzionato il versetto delle Dodici Tavole 1.4 (35) e, in presu-

⁽³⁰⁾ È questa la posizione assunta dall'ALBANESE, Il processo cit., 29 e 32 ss.

⁽³¹⁾ Cfr., dello studioso, Osservazioni cit., 27 s.; coglie un implicito riferimento in D. 2.4.22.1 a XII Tab. 1.4 anche il D'IPPOLITO, Questioni cit., 162; Problemi cit., 144.

⁽³²⁾ Sul passo cfr. recentemente, ma senza rilievi utili per la presente indagine, FINO, L'origine della transactio. Pluralità di prospettive nella riflessione dei giuristi antominiani (Milano 2004) 232 s. Sulle difficoltà interpretative determinate dal futuro "defendet", scritto forse per errore dal copista in luogo di "defendat", cfr. LENEL, EP 3 (Leipzig 1927) 67 ntt. 3 e 4, nonché ALBANESE, Osservazioni cit., 38 nt. 38.

⁽³³⁾ A sostegno di tale riferimento storico l'Albanese, Osservazioni cit., 28, adduce oltre ai contenuti e alla provenienza del passo, anche la perentorietà della locuzione «dimittendus est», egocativa probabilmente di un precetto delle XII Tavole.

⁽³⁴⁾ Cfr. Albanese, Il processo cit, 33; Osservazioni, cit. 27. Nel medesimo senso cfr. già gli autori citati dal Noailles, Du Droit cit, 167 s.; inoltre, LUZZATTO, Procedura civile romana II. Le legis actiones (Bologna 1948) 25, il quale per altro mantiene una posizione dubitativa circa la riferibilità del passo all'età decemvirale (v. anche p. 23); LA ROSA, Il vindex cit, 314; BEHRENDS, Der Zwölftafelprozess. Zur Geschichte des römischen Obligationeuresbis (Göttingen 1974) 52.

Per la GIMENEZ-CANDELA, Notas en torno al "vadimonium", in SDHI. 48 (1982) 132, si dovtebbe piuttosto vedere nel «qui» che «eius personam defendet» un procurator. Tale autrice, tuttavia, con un atteggiamento non certo isolato in dottrina [cfr. Lenel, EP 3 cit., 67; BUTI, Il «praetor» cit., 301 s.; GOMEZ-IGLESIAS, Citacion y comparecencia en el procedimiento formulario romano (Santiago de Compostela 1984) 93; adde DILIBERTO, Considerazioni intorno al commento di Gaio alle XII Tavole, in Index 18 (1990) 406] presuppone un'esclusiva collegabilità dei contenuti del passo all'epoca classica, e dunque al processo per formulas, che mi pare invero contestabile per le ragioni già addotte dall'Albanese (v. supra nt. 33).

Contrario altresì all'identificazione di colui che «eius personam defendet» col vindex è il TAFARO, «Fideiussor indicio sistendi causa», in Labeo 22 (1976) 237 s., che pure dimostra di considerare il passo in rapporto al processo per legis actiones; ma alla sorpresa dell'autore (v. p. 238 nt. 16) circa l'assenza di una menzione del vindex in luogo della perifrasi «quis-defendet» si può opporte l'osservazione che è ben comprensibile che Gaio in un commentario al testo decemvirale potesse alludere alla nostra figura ivi già espressamente richiamata, semplicemente evidenziandone la funzione (vale a dire la defensio, come risulta – lo vedremo tra breve – anche aliunde); per un simile rilievo v. anche Cicogna, Il vindex e il vadimonium (Padova 1911) 14.

⁽³⁵⁾ Cfr. Cic., top. 2.10: «...cum lex assiduo vindicem assiduum esse iubeat, locupletem iubet locupletin; per l'espunzione della locuzione «Aelia Sentia», presente dopo «lex»

quegli istituti e di quelle regole che, essendo in vigore nel I secotitolo di exempla, ma che, nel VI secolo d.C., erano caduti oramai comprensione del lettore, chiarendo i tratti fondamentali di nell'opera boeziana, di brani tratti dalle Institutiones di Gaio (37), sposta affermativa. Sappiamo innanzitutto che quando, negli lo a.C., erano stati richiamati nel lavoro dedicato a Trebazio a Appoggiandosi ad essi, il filosofo si sforzava di agevolare la dalle Institutiones di Ulpiano (38) e dalle Institutiones di Paolo (39). è arguibile da tre citazioni (due delle quali testuali), presenti che doveva essere particolarmente fornita di scritti giuridici; ciò *pia* ciceroniani egli poteva disporre di una ricca biblioteca (36) anni 518-520 d.C., Boezio scriveva a Roma i commentarii ai todi una certa verosimiglianza, potrebbero orientare verso una ricuni dati che, rafforzati da una congettura dotata a mio avviso decemvirale, di quasi mille anni anteriore. Vi sono in verità alsperto di diritto, possa considerarsi fededegna per un'età, quella se la testimonianza di un autore così tardo, e per giunta non esore processuale del citato. Ora, è certamente corretto chiedersi può vedere, una chiara rappresentazione del vindex come difenmibile rapporto con la medesima disposizione, ci offre, come si

nella tradizione manoscritta – seguita per altro anche da Boeth., *loc cit.* – dei *topica*, stante la chiarissima allusione a XII Tab. 1.4, cfr., per tutti, NICOSIA, *Il processo* II

Per il collegamento etimologico, che sembra avvertito anche nel testo boeziano in esame, di 'vindex' con 'vindicare' cfr. Fest., v. vindex, L. 516 (supra, nt. 27).

(36) Per tali notizie v. OBERTELLO, Boezio, in Dizionario degli scrittori greci e la-

tini I (Settimo Milanese 1987) 330 s.

rito della mancipatio (citazione testuale). (37) Cfr. Boeth., in top. Cic. 3, ad c. 5.28 (Migne, PL. 1095), a proposito de

a proposito delle formalità della wemptio, nel brano il riferimento è agli "Instituta" ulpianei, ma è certa l'identificabilità di tale opera con le Institutiones, in tal senso, da ultimo, Albanese, Note sulla coemptio, in Iura 52 (2001) 13. (38) Cfr. Boeth., in top. Cir. 2, ad c. 3.14 (Migne, PL. 1071 = FIRA. II; 307),

in CHADWICK, Boezio (Bologna 1986) 161 in materia di restituzione della dote e di retentiones propter liberos (citazione testuale) Un breve accenno alle citazioni giuridiche nel commento boeziano ai topica si trovo (39) Cfr. Boeth., in top. Cic. 2, ad c. 4.19 (Migne, PL. 1075 = FIR.4. II, 421),

> sua biblioteca vi fosse, per esempio, anche il commento gaiano quella stessa nozione di vindex che abbiamo visto emergere da argomenti di storia giuridica. l'erudito romano aveva modo di informarsi con precisione su D. 2.4.22.1 (Gai. 1 ad leg. XII Tab.); in ogni caso è certo che alle XII Tavole (41), e che da tale opera egli avesse desunto di carattere istituzionale, non si può certo escludere che nella in desuetudine (40). Ora, anche se Boezio pare prediligere opere

nel passo determinato (ma è, come vedremo, comunque identitemporalmente alla stessa dimissio, l'autore della quale non risulta come causa prossima della dimissio del vocatus, sia collegato anche detto, è fondatamente identificabile col vindex. La frase tempoanche all'assunzione dell'impegno di difendere in futuro il citarale «dum in ius venitur» non può certamente essere rapportata fensio da parte di quel soggetto indefinito («qui»), che, come si è tum); lo stesso non si può dire, invece, per l'assunzione della decollegato ad un periodo anteriore alla fase in iure («dum in ius venirapporto litigioso. Solamente l'accordo transattivo, in verità, è to; piuttosto si potrebbe pensare che tale atto, presentandosi zione sui riferimenti temporali dei diversi atti che interessano il Ritornando a D. 2.4.22.1, vorrei richiamare ancora l'atten-

a non rapportare l'assunzione della defensio alla fase procedimenautorizza, da un lato, ad escludere che la nostra figura intervenisse per garantire la comparsa del vocatus, ci induce, d'altro lato, tale che si compiva extra ius. convenuto altro non è che il vindex della in ius vocatio, la fonte ci Dunque, posto che il «qui» che difenderà la persona del

^{1988) 10} s. (40) Cfr. al riguardo STUMP, Boethius's In Civeronis Topica (Ithaca-London

centemente DILIBERTO, Conoscenza e diffusione delle XII Tavole nell'età del basso impero rienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. F. Gallo I (Napoli 1997) 226 Primo contributo, in Nozione formazione e interpretazione del diritto. Dall'età romana alle espe (41) Sulla probabile diffusione di tale opera nell'età del basso impero v. re-

È inutile negare che si sta profilando come più probabile la qualificazione, per l'età delle Dodici Tavole, del vindex come sostituto processuale, il quale interveniva in iure, una volta che il vocatus, costretto con l'uso della forza dal vocans, fosse già presente innanzi al magistrato. Ma vediamo se si possano addurre ulteriori prove in questa direzione.

3. Il vindex interviene in iure come sostituto processuale: conferme

Nel 1984 l'Amirante, dopo avere ricordato l'assenza, nelle norme a noi note delle XII Tavole, di accenni certi alla figura del pretore, indicava come dovere includibile per chi pretendesse di ricostruire il diritto dell'epoca decemvirale lo stabilire se in quell'età esistesse la *iurisdictio* e in caso affermativo in quale forma e da chi venisse esercitata (42).

Ora, mi pare che una risposta al fondamentale interrogativo posto dallo studioso napoletano sia stata data in modo assai convincente, per la qualità e la quantità degli argomenti prodotti, in un recente saggio dell'Humbert. Tale autore, infatti, non si limita a considerare esistente la iurisdicio alla metà del V secolo a.C., ma va ben oltre, sostenendo che il codice decemvirale concerneva essenzialmente l'organizzazione giudiziaria ed era destinato innanzitutto ai magistrati incaricati, in virtù del loro imperium, della iurisdictio; le XII Tavole sarebbero servite, secondo l'Humbert, ad assoggettare la iurisdictio alla lex, ovviando al problema, posto con energia dall'élite plebea, di una giustizia amministrata in modo arbitrario e diseguale dai magistrati (43).

Se accogliamo dunque l'opinione dello studioso francese, ne deriva una inevitabile identificazione del destinatario di XII Tab. 1.4: «Adsiduo vindex adsiduus esto; proletario [iam civi] quis volet vindex esto», col magistrato giurisdizionale. A lui dunque non può che spettare, in iure, il compito di verificare la condizione di cittadino, ed eventualmente di classicus (44), dell'aspirante vindex venuto in soccorso del vocatus; a lui, inoltre, può forse spettare il compito di assicurare che l'aspirante vindex, ricompreso tra gli adsidui, abbia la medesima capacità finanziaria del vocatus adsiduus, richiedendo l'appartenenza ad una stessa (o superiore) classe censuaria (45) e rifiutando presumibilmente l'accettazione dell'aspirante vindex in caso contrario; è lui infine che, con ogni probabilità, dispone la dimissio del vocatus, ricordata in D. 2.4. 22.1 (46), una volta che abbia accertato la sussistenza dei richiesti requisiti nella persona dell'interveniente (47).

⁽⁴²⁾ Cfr. AMRANTE, Famiglia, libertà, città nell'epoca decemvirale, in Società e dirit to nell'epoca decemvirale. Atti Copanello 1984 (Napoli 1988) 68; nello stesso anno 1984. il BUTI, Il «praetor» cit., 35 ss., in part. 45, riconosceva (contrariamente al Nicosia) la menzione del praetor con funzioni giudiziarie in XII Tab. 12.3, lasciando impregiudicata la questione dell'identificabilità dello stesso col console.

⁽⁴³⁾ Cfr. HUMBERT, La codificazione cit., in part. 5, 11 ss., 48 s. L'a. per altro assume un'interessante posizione circa la questione ricordata (v. supra, nt. 21) della

pretesa influenza esercitata dal diritto greco sulla formazione del codice decemvirale: tale influenza si sarebbe manifestata non tanto sul piano dei contenuti, ma piuttosto sul piano delle fonti del diritto, proprio attraverso l'inserimento di un parametro di tipo legislativo diretto a condizionare l'attività eccessivamente discrezionale dei magistrati giusdicenti (cfr. pp. 6 nt. 8, 50).

⁽⁴⁴⁾ Per la probabile sinonimia intercorrente tra 'adsiduus' e 'classicus', cfr. Frontone in Gell., noct. att., 19.8.15: «...id est classicus adsiduusque aliquis scriptor, non pro-letarius»; in dottrina, De Francisci, Primordia avitatis (Romae 1959) 695. Sul valore tecnico dell'espressione «classicus adsiduusque», cfr. Albanesse, Osservazioni cit., 21 s.

⁽⁴⁵⁾ Accolgo qui, precisandola, una congettura avanzata in modo conciso dal PUGLIESE, Il processo I cit., 262: «...talché le XII tav. (si riferissero esse alla manus iniectio o all'in ius vocatio) tennero a stabilire che per liberare un adsiduus (ossia un proprietario appartenente ad una delle cinque classi serviane) ci voleva un vindex adsiduus (verosimilmente della medesima classe)...» (lo spaziato è mio).

⁽⁴⁶⁾ Cfr. supra, § 2.

⁽⁴⁷⁾ A dare credito alla tradizione annalistica che individua, per il periodo intorno alla metà del V secolo a.C., nei consoli i supremi magistrati giurisdizionali, si può pensare che essi fossero particolarmente agevolati nell'esecuzione di tali accertamenti, dal momento che avevano non solo il compito di censire i cittadini – l'ultimo dei censimenti consolari è del 459 a.C.: cfr., al riguardo, CAPOZZA, Roma fra monarchia e decembirato nell'interpretazione di Eutropio (Roma 1973) 148 ss. – ma anche quello di provvedere alla custodia delle tabulae censoriae, prima che fosse istituita la censura nel 443 a.C. Lo si può arguire dalla proposta di costituzione di questa stes-

mologico è collegato al vindicare (48), facesse eccezione (49). probabile che l'intervento del vindex, che persino sul piano etialla presenza del magistrato e ha ritenuto quindi del tutto imnel processo per legis actiones le vindicationes avvenivano tutte in iun risale al Noailles. L'autore francese ha ricordato più volte che un'osservazione, oltremodo efficace per la sua semplicità, che non poco conto, e oserei dire decisiva, mi pare poi

e dunque – si deve presumere – tenuto distinto, quanto alle fun saurimento della fase procedimentale in iure (50), viene dal legisicurare il ritorno del convenuto in tribunale in caso di non ecoincidenza sul piano funzionale tra la figura del vindex e quella slatore decemvirale parimente menzionato (insieme al subvas) (51), del vas. Costui, infatti, che aveva per l'appunto il compito di asderiverebbe però, a questo punto, una, a dir poco, sospetta proprio ad un garante per la ri-comparizione del convenuto. Ne di garante per la comparizione, saremmo di fronte in senso va in iure innanzi al magistrato, se noi gli attribuissimo il ruolc sufficientemente provato che il nostro personaggio si presentaprecisazione delle finalità dell'intervento del vindex. Dato come Aggiungerei poi un ultimo rilievo, che riguarda ancora la

a mio modo di vedere, tra le tesi che sono prevalse in dottrina, quella che qualifica il vindex del vocatus come un sostituto proceszioni, dal vindex. Anche per tale motivo è da ritenersi preferibile,

Conclusioni

del codice decemvirale, il soccorso prestato dal vindex nell'interesse del vocatus. struzione della successione degli atti che perfezionano, alla luce Possiamo, in conclusione, prospettare la seguente rico-

mente per gli ἐγγυηταί nei procedimenti di natura penale ad rante vindex, valutando probabilmente anche l'esistenza di una giurisdizionale (il console, secondo la tradizione), a cui si rivolge nella manus iniectio iudicati) (52). A questo punto, il magistrato somma pretesa nei confronti del citato (e non il doppio, come schiando di dover pagare in caso di soccombenza solamente la Atene (55). In caso di esito positivo delle verifica, lo stesso madell'ordinamento serviano (54), come era previsto legislativatimo e quella del watus, nel quadro della divisione per classi più precisa corrispondenza tra la capacità finanziaria di quest'ulestromettere quindi dal processo definitivamente il vocatus, ridell'aspirante vindex, il quale si offre di assumere la defensio e di tualmente, trattandosi di vocatus adsiduus, l'"assiduità" dell'aspialle *tabulae censoriae*) (53) quanto meno la cittadinanza e evenil versetto XII Tab. 1.4, deve accertare (ricorrendo, se del caso, 1.2). Qui, innanzi al magistrato, si può verificare l'intervento propria *manus iniectio* e venga trascinato in tribunale (XII Tab L'antefatto è che il vocatus recalcitrante subisca una vera e

cura custodiae tabularum. Liv. 4.8.4: «Mentio inlata ad senatum est rem operosam ac minimo consularem suo proprio magistratu egere, cui scribarum ministerium custodiaeque tabularum cura tutte le mansioni in qualche modo collegate al censimento dei cittadini, fra cui la sa magistratura avanzata in senato, proposta che era diretta a sgravare i consoli da cui arbitrium formulae censendi subiceretur».

⁽⁴⁸⁾ Cfr. Fest., v. vindex, L. 516, cit. supra nt. 27.

¹⁶⁹ (49) Cfr. NOAILLES, Du Droit cit., 68 ss., 76 s., 143, 148 s., 167, e praecipu

gsvadimonium, in Satura R. Feenstra (Freiburg 1985) 62; cfr. inoltre BISCARDI, La dottina romana dell'obligatio rei (Milano 1991) 18, il quale tuttavia non raccorda con chiarezza l'intervento del vas alla fase in iure. Zivihrozessrecht 2 cit., 68; BUTI, Il apraetor» cit., 64 nt. 52; WOLF, Das sogenannte Ladun (50) Cfr., al riguardo, FERRARI, Appunti in tema di "vadimonium" nel processo "per legis actiones", in AG. 151 (1956), in part. 100, 103; KASER-HACKI, Das römische

vades et subvades et viginti quinque asses et tahones furtorumque quaestio cum lance et licio evanuerint omnisque illa duodeam tabularum antiquitas...». (51) Cfr. Gell., noct. att. 16.10.8: «Sed enim cum proletarii et adsidui et sanates et

⁽⁵²⁾ In tal senso cfr. ALBANESE, Il processo cit., 33 s. (53) Cfr. supra, nt. 47.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. supra, § 1. (54) Cfr. supra, nt. 45.

gistrato giurisdizionale dispone la dimissio del vocatus, che viene richiamata in D. 2.4.22.1 (Gai. 1 ad leg. XII Tab.) e a cui forse già si accennava nelle XII Tavole (56).

Non vi è spazio dunque, ribadisco, per la funzione di assicurare la comparsa, in iure, del citato, e non si può conseguentemente interpretare la condizione di adsiduus del vindex, menzionata in XII Tab. 1.4, come un particolare requisito di idoneità legislativamente richiesto ad un garante, non essendo tale il vindex.